

(N. 1457)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(LAMI STARNUTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1965

Interpretazione autentica dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213, concernente il trasferimento all'ENEL della impresa « Società mineraria carbonifera sarda, per azioni, con sede in Carbonia (Cagliari) »

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213, è stato disposto il trasferimento all'Enel dei complessi dei beni organizzati dalla Società carbonifera sarda (Carbosarda) per l'esercizio di attività elettriche, prevedendosi nel secondo comma dell'articolo 1 che il trasferimento comprende i rapporti giuridici relativi ai beni trasferiti.

Nella esecuzione del provvedimento sono insorte incertezze in merito alla determinazione dei rapporti giuridici che hanno formato oggetto di trasferimento, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro del personale addetto a miniere non trasferite, in quanto in via di esaurimento, oppure ad attività attinenti all'esercizio dell'industria elettrica. Infatti, con una prima deliberazione, n. 2428 del 6 aprile 1965, il Consiglio di amministrazione dell'Ente disponeva il trasferimento del personale addetto ai beni e attività trasferiti all'Enel. Successivamente, il 14 aprile 1965, con deliberazione n. 2432 conforme a direttiva del Comitato dei ministri per l'Enel, trasferiva tutto il

personale dipendente dalla Società carbonifera sarda, escluso il personale della direzione di Roma e quello addetto all'azienda agricola.

Quest'ultima deliberazione è stata ritenuta non conforme a legge dalla Corte dei conti per la prevalente ragione che il personale segue *ope legis* la vicenda del bene cui è addetto e che, pertanto, non può essere trasferito all'Enel personale addetto a un bene escluso dal trasferimento.

L'interpretazione che l'organo di controllo ha dato dell'articolo 1 del citato decreto n. 1213 del 1964 appare eccessivamente restrittiva e non conforme alle finalità, quali si ricavano anche dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, il quale disciplina il trasferimento delle aziende elettriche delle imprese che, come la Carbosarda, non esercitano in via esclusiva o principale attività elettrica. Tale articolo, infatti, nel precisare che formano oggetto del trasferimento i rapporti giuridici relativi all'esercizio delle attività elettriche, fa indubbiamente riferimento a tutti

quanti i rapporti che sono necessari alla gestione delle imprese, non soltanto a quelli che si svolgono in connessione diretta e immediata con l'attività elettrica.

D'altra parte, per quanto specificamente attiene al personale, deve rilevarsi che il rapporto di lavoro inerisce all'impresa nella sua unità, non al singolo bene, così che, per determinare se un rapporto di lavoro sia o meno necessario all'esercizio di attività elettriche, non può usarsi come criterio discrezionale il riferimento al bene cui è addetto il personale al momento del trasferimento. Occorre invece considerare se quella prestazione di lavoro sia o meno necessaria per la gestione dell'impresa elettrica e, a tal fine, non può essere presa in considerazione la sola attività elettrica in senso stretto, ma deve anche tenersi conto delle attività strumentali e complementari di quella elettrica. Una valutazione del genere è strettamente di

merito e, in quanto tale, è sottratta ad ogni controllo di legittimità. Comunque, nel caso della Carbosarda, la valutazione è stata fatta anche nella più qualificata sede del Comitato dei ministri per l'Enel, tanto che la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente è stata adottata in conformità di una direttiva del Comitato predetto.

Peraltro, per eliminare ogni dubbio al riguardo è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si provvede a interpretare il secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213.

La legge, per il suo carattere interpretativo, ha efficacia retroattiva. Tuttavia, onde evitare ogni incertezza in merito, si è espressamente disposto che la legge ha effetto dalla data di entrata in vigore dell'anzidetto decreto n. 1213 del 1964.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Tra i rapporti giuridici della Società mineraria carbonifera sarda trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213, sono compresi anche i rapporti di lavoro del personale addetto a miniere in via di esaurimento, come tali non trasferite all'Enel, ovvero addetto alle attrezzature, anche portuali, di trasporto, carico e scarico del minerale, nonché di quello addetto alla gestione amministrativa dell'esercizio minerario presso la sede della Impresa e alla manutenzione e custodia degli alloggi dei lavoratori, a esclusione dei dipendenti dell'Istituto delle case popolari.

### Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213.